

## MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio Tributi  
del Comune di Ceriana  
tributi@ceriana.it

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Residenza \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale \_\_\_\_\_

p.lva/cod.fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

Ai sensi del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Ceriana di rateizzare i seguenti documenti relativi ai seguenti tributi arretrati:

ICI/IMU/TASI \_\_\_\_\_

TARSU/TARES/TARI \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

di importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ in n. \_\_\_\_\_ rate mensili con decorrenza a partire dal \_\_\_\_\_

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 19 del regolamento generale delle entrate tributarie. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento della prima rata non adeguatamente giustificato ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione del debito residuo.

Ceriana lì \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Art. 18 - Rateizzazione dei crediti arretrati**

1. Su richiesta dell'interessato può essere concessa, prima dell'avvio della riscossione coattiva, la rateizzazione dei crediti tributari risultanti da avvisi di accertamento riferiti ad annualità arretrate:

- per la durata massima di 3 mesi per importi fino a € 150,00
- per la durata massima di 6 mesi per importi superiori a €. 150,00 e fino a €. 600,00
- per la durata massima di 12 mesi per importi superiori a €. 600,00

Per le cifre superiori a €. 1.500,00 la giunta comunale potrà valutare differenti modalità da quelle sopra previste.

2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. Nel caso le procedure siano già state avviate trova applicazione l'articolo 19.

3. Nel caso in cui il contribuente non abbia rispettato le scadenze fissate per la rateizzazione del pagamento di un credito (tributario/extra-tributario), può presentare una nuova istanza di rateizzazione corredata da certificazione Isee che comprovi lo stato di difficoltà economica.

6. L'ammontare della rata non può, in ogni caso, essere inferiore a € 50,00.

**Art. 19 – Rateizzazione in caso di riscossione coattiva**

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari iscritti in liste di carico e posti in riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale fino ad un massimo di n. 60 rate con cadenza mensile e con i seguenti limiti:

- fino a €. 200,00 nessuna rateizzazione;
- oltre €. 200,00 e fino a €. 1.000,00 fino a 12 rate;
- oltre €. 1.000,00 e fino a €. 2.400,00 fino a 24 rate;
- oltre €. 2.400,00 e fino a €. 3.600,00 fino a 36 rate;
- oltre €. 3.600,00 e fino a €. 5.000,00 fino a 48 rate;
- oltre €. 5.000,00 fino a 60 rate.

2. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui risultino avviate le procedure esecutive.

3. Nel caso in cui il contribuente non abbia rispettato le scadenze fissate per la rateizzazione del pagamento di un credito (tributario/extra-tributario), può presentare una nuova istanza di rateizzazione corredata da certificazione Isee che comprovi lo stato di difficoltà economica.

6. La rata di pagamento minima è pari ad €. 80,00. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1.